

l'articolo 88 del T.U.L.P.S. attualmente vigente, che tenga conto delle pronunzie interpretative della Corte di giustizia europea, applicate anche dalla Corte di cassazione.

Ciò potrebbe farsi aggiungendo, dopo il primo, un secondo comma che, riconosciuta alle società estere di capitale azionario anonimo (costituite legittimamente secondo le prescrizioni degli altri Stati membri) la facoltà di organizzare e gestire le scommesse sul territorio italiano, subordini tuttavia, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica, il rilascio della licenza di polizia di cui al comma 1 ai necessari controlli sulla persona degli amministratori, nonché ad accurati controlli dei bilanci di esercizio e delle rendicontazioni contabili delle società, accompagnati da apposite relazioni di certificazione dei bilanci redatte da primarie società di revisione contabile. Questo strumento potrebbe scoraggiare e prevenire pericoli di riciclaggio. Il venir meno delle condizioni che avevano consentito il rilascio della licenza dovrebbe, poi, comportare la revoca della licenza stessa. In questo nuovo contesto legislativo, sarà altresì necessario individuare gli strumenti idonei per riesaminare le concessioni e le licenze fino ad ora assegnate, affinché siano adeguate al nuovo quadro normativo. Si potrebbe anche valutare di introdurre forme di controllo telematico e rafforzare il quadro sanzionatorio con il ricorso alla revoca della concessione nei casi più gravi di infrazione.

L'usura e le estorsioni

La valutazione complessiva dell'importanza economica di tali settori per le mafie è data dalla edizione del 2010 del "Rapporto SOS Impresa"²⁴³ curato dall'omonima associazione. Secondo tale rapporto le mafie ricavano annualmente 15 milioni di euro dall'usura e 9 milioni di euro dal racket, facendole diventare le fonti di guadagno più rilevanti dopo il traffico di droga e quello dei rifiuti.

Nel precedente rapporto dell'11 novembre 2008 si parlava rispettivamente di introiti di 12,6 milioni di euro dall'usura e di 9 milioni di euro dal racket. Dunque, mentre il fatturato stimato del racket rimane costante, quello dell'usura aumenta di quasi il 25%. Tali cifre restituiscono chiara la percezione che non si tratta più di attività finalizzate al puro sostentamento delle cosche sul territorio, ma che si tratta di attività destinate a costituire uno dei pilastri dell'organizzazione mafiosa nel suo complesso.

A tale proposito è utile segnalare, come anche indicato dalla DIA²⁴⁴, che l'usura non è più riconducibile a personaggi locali ma costituisce un terreno privilegiato di reinvestimento per le mafie, tanto che nelle regioni nella quali è maggiore la pervasività della criminalità organizzata si assiste ad un minor numero di denunce per usura, fattore certamente legato alle capacità intimidatorie di chi esercita tale attività illecita.

²⁴³ Cfr. Rapporto SOS Impresa del 27 gennaio 2010. Doc. n. 260.1.

²⁴⁴ Cfr. Relazione del 1° semestre 2009 consegnata al Parlamento il 25 marzo 2010.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro²⁴⁵ ha definito l'usura un reato tanto vasto, quanto sconosciuto e ritenuto, in passato, più una pratica immorale che un vero e proprio crimine.

Le vittime nel passato si collocavano prevalentemente tra i soggetti a basso reddito che necessitavano di denaro per far fronte ad esigenze talvolta di natura strettamente personale o familiare ovvero per coprire debiti di gioco.

Attualmente l'usura non è più riconducibile solo a singoli personaggi locali, a figure oscure relegate ai quartieri o alle campagne, ma costituisce uno degli strumenti principali con cui la delinquenza organizzata reimpiega denaro di provenienza illecita.

Come dianzi evidenziato le denunce di fatti reato riconducibili all'usura sono pressoché inesistenti: dalla relazione della DIA risultano denunciati in tutto il territorio nazionale nell'anno 2009 solamente 372 fatti-reato di tale natura dei quali 159 (il 47,2% del totale) commessi nelle quattro regioni a maggiore insediamento mafioso²⁴⁶.

Al riguardo SOS Impresa afferma che di fronte alle loro stime, certamente per difetto, il numero delle denunce appare veramente risibile. Secondo l'organismo di Confesercenti è possibile invece presumere che, nel periodo 2007-09, il numero dei commercianti coinvolti in rapporti usurari (stimato in non meno di 200.000) sia sensibilmente aumentato. A ciò si aggiunge il fatto che, poiché alcune vittime s'indebitano con più «strozzini», le posizioni debitorie possono essere ragionevolmente stimate in oltre 600.000 ed in almeno 70.000 casi – sempre stando a quanto rappresentato da SOS Impresa – il rapporto sarebbe stato concluso con associazioni criminali di tipo mafioso.

Della situazione sopra evidenziata ha dato conto anche monsignor Alberto D'Urso²⁴⁷ nel corso della sua audizione del 27 aprile 2010: «*Dal punto di vista pratico non ho difficoltà a dire che nella mia fondazione di Bari, martedì scorso, vi erano in elenco per essere ascoltate dal pool dedicato 17 famiglie. Non c'erano altrettante denunce presso il tribunale di Bari. Qualche motivo ci sarà, se sull'argomento c'è fiducia in queste associazioni e fondazioni e non verso le autorità costituite.*»

In un simile quadro il dato positivo è però rappresentato dalle richieste di accesso al fondo di solidarietà per le vittime (Legge 23 febbraio 1999, n. 44, Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura): le domande sono in costante crescita, segno della progressiva conoscenza da parte delle vittime dell'esistenza di tale strumento di sostegno. Nell'arco di dieci anni sono stati erogati interventi in favore di vittime di usura e di estorsione per circa 175 milioni di euro a carico del Fondo di solidarietà. Da ultimo, nel 2009, sempre per le medesime finalità, sono stati erogati interventi per un am-

²⁴⁵ Cfr. CNEL – Usura: diffusione territoriale, evoluzione e qualità criminale del fenomeno. Rapporto finale settembre 2008.

²⁴⁶ 66 in Campania, 44 in Puglia, 32 in Sicilia e 17 in Calabria.

²⁴⁷ Segretario nazionale della Consulta nazionale antiusura.

montare di circa 31 milioni e mezzo di euro, cifra che segna il picco più alto fino ad oggi raggiunto. In controtendenza, invece, i dati del 2010, dove a fronte della diminuzione di meno del 10% delle domande di accesso, è stato erogato ben il 30% di contributi in meno, passando dai 31 milioni e mezzo del 2009 ai 22,1 milioni del 2010. In presenza di una situazione di crisi economica diffusa è un dato non facilmente spiegabile.

Quanto al fenomeno del racket, in campo nazionale i fatti reato di natura estorsiva per l'anno 2009, rilevati attraverso le segnalazioni del Sistema Di Indagine (SDI), sono 5.668.

Nelle regioni a rischio vengono segnalati 2.525 reati estorsivi con una percentuale del 44,5% rispetto all'intero territorio nazionale. In tale contesto emerge nettamente la realtà della Campania con 1.019 segnalazioni seguita a distanza da Sicilia e Puglia.

In linea con quanto segnalato nel XII Rapporto di SOS Impresa, occorre evidenziare che la tipologia del reato non è omogenea in tutto il territorio nazionale, mentre al sud, ed in particolare nelle quattro regioni a rischio, le denunce sono quasi esclusivamente legate al pagamento del pizzo e quindi il reato imputabile ad un'organizzazione criminale, al centro-nord è forte la presenza di denunce finalizzate all'usura, o casi di truffe denunciate come estorsioni ovvero estorsioni tentate da singoli (malavitosi, tossicodipendenti, extracomunitari) verso soggetti imprenditoriali.

Sebbene sul fronte della risposta repressiva sia da registrare un numero costante nel tempo di operazioni contro il racket anche in questo caso preoccupa il calo del numero delle denunce che nella specie non è indice di una diminuzione del fenomeno ma che potrebbe spiegarsi con una possibile sfiducia nelle capacità di contrasto allo stesso da parte dello Stato, ciò malgrado in molti territori si assista a manifesti proclami di ribellione da parte delle vittime.²⁴⁸

Molti degli esponenti auditi dalla Commissione hanno, poi, messo in rilievo come sia il racket che l'usura siano oggi un mezzo privilegiato delle mafie per entrare nelle attività economiche, sottometterle alla propria volontà e, alla fine, subentrare al legittimo proprietario acquisendo in tal modo attività economiche apparentemente "pulite"²⁴⁹.

Non è certamente casuale la circostanza che le imprese vittime di tali reati siano in prevalenza imprese individuali (ben il 62,6% dei soggetti colpiti), mentre la restante parte si divide tra società di persone (16,8%), società per azioni o società di capitali (20%) ed altre forme societarie (0,6%): è indubbio che sono anche le modalità di fare impresa nel

²⁴⁸ E' il caso di Palermo grazie alla capillare azione dell'associazione Addio Pizzo, oppure di Napoli e provincia dove la denuncia dei fenomeni estorsivi è in costante aumento.

²⁴⁹ In tal senso anche le audizioni in Commissione del 4 maggio 2010 del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, prefetto Gioiù Marino e del presidente nazionale di SoS Impresa, Lino Busà.

mezzogiorno, più frammentate, meno organizzate e con strutture societarie semplici, a rendere più deboli le potenziali vittime.

Proposte politiche di contrasto

È stata definitivamente approvata la proposta di legge recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsioni nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" (A.S. 307, di iniziativa del senatore Centaro) che modifica in molti punti le norme che intervengono nel contrasto all'usura, al racket e nel sostegno alle vittime.

Si prevede di trasformare da reato contravvenzionale in delitto la condotta di chi – nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia – indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato.

Con la nuova legge vengono, inoltre, modificate le pene per il reato di estorsione; si prevede che i beni sequestrati possano essere confiscati anche in caso di estinzione del reato per morte dell'imputato, amnistia o prescrizione; sono modificate alcune disposizioni processuali per velocizzare l'iter procedurale e per tutelare maggiormente i testimoni.

Nella seconda parte del provvedimento viene introdotta una speciale procedura finalizzata a porre rimedio alle crisi da sovra indebitamento: un importante strumento che potrebbe aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà nel far fronte ai debiti, ristrutturandoli mediante accordi con i creditori. Si tratta di una procedura già sperimentata negli Stati Uniti ed in alcuni Paesi europei che prevede precisi impegni per i debitori e può essere un utile arma di prevenzione contro l'usura.

Ha, invece, recentemente trovato una prima applicazione pratica la normativa che esclude per un anno dai contratti di appalto con la P.A. gli imprenditori privati che non abbiano denunciato di essere vittima di estorsione "da racket"²⁵⁰.

Alcune amministrazioni locali stanno anche introducendo incentivi fiscali per chi denuncia, con la riduzione o la eliminazione di alcune imposte per periodi di tempo limitato. Si tratta di proposte più volte avanzate in sede parlamentare ma che non hanno trovato ancora applicazione a livello nazionale.

Nel corso delle audizioni alcuni componenti della Commissione hanno anche avanzato l'ipotesi di privilegiare nella partecipazione a gare di appalto e di subappalto con la Pubblica Amministrazione coloro che hanno denunciato i fenomeni delittuosi di cui sopra: un'idea sicuramente interessante ma che deve confrontarsi con il rispetto del principio

²⁵⁰ Art. 38, comma 1, lettera m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), come aggiunto dalla lettera a) del comma 19, dell'articolo 2 della legge n. 94 del 2009 e poi così modificato dal punto 1.9) del n. 1 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

della libera concorrenza. Una positiva possibilità di soluzione, che andrà valutata attentamente, viene avanzata in alcune delibere in discussione in amministrazioni locali che prevedono di riservare una parte delle gare delle pubbliche amministrazioni che possono essere svolte a trattativa privata solo ad aziende che abbiano denunciato il racket.

Con riguardo, poi al Fondo per la prevenzione dell'usura, il Segretario nazionale della Consulta nazionale antiusura, monsignor Alberto D'Urso, ha ricordato come la sua organizzazione abbia invitato il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'economia a dare attuazione all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 272 del 2005 introdotto dalla legge di conversione n. 49 del 2006) affinché possa essere rifinanziato detto Fondo con il trasferimento sullo stesso di somme provenienti dal Fondo unificato, di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura).

La proposta avanzata anche dai rappresentanti delle varie associazioni sentiti nel corso delle audizioni²⁵¹ consiste nel ricollocare il Fondo sotto la diretta responsabilità del Ministero dell'Interno e del Commissario anti-racket ed antiusura così da rafforzarne la portata preventiva.

Inoltre per superare alcune discrasie (a seguito delle quali, ad esempio, al confidi di Vicenza vengono erogati fondi dieci volte superiori a quelli erogati al confidi di Catania²⁵²) i rappresentanti delle associazioni hanno evidenziato la necessità della loro presenza – e di quella del Ministero dell'Interno – in seno al comitato che gestisce il Fondo anche proponendo che, accanto a criteri di distribuzione aritmetico-matematica, se ne seguano anche altri che tengano conto delle problematiche di tipo sociale e di presenza criminale.

Le associazioni antiracket ed antiusura hanno, altresì, segnalato la notevole difficoltà che avrebbero nel proseguire nel loro affiancamento delle vittime nei processi, in quanto – a seguito della modifica apportata dall'articolo 2, comma 23, della legge n. 94 del 2009 all'articolo 4 della legge n. 512 del 1999, l'accesso degli enti pubblici e privati di ogni tipo, comprese le fondazioni e le associazioni antiracket e antiusura, al Fondo di rotazione per le vittime di reati di tipo mafioso è stato limitato alle sole spese legali liquidate in sentenza, escludendo quindi le somme liquidate a titolo di risarcimento danni.

La costituzione di parte civile è ritenuta da tutti gli auditi un segnale particolarmente forte per non far sentire soli i commercianti e gli imprenditori che denunciano, come è stato sottolineato anche dal Prefetto Giosuè Marino in qualità di commissario straordinario *pro tempore* per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura²⁵³.

²⁵¹ Cfr. audizione dei rappresentanti della Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI) e della Consulta nazionale antiusura, resoconto stenografico della seduta della commissione del 27 aprile 2010.

²⁵² In tal senso audizione di Lino Busà menzionata in nota precedente.

²⁵³ Cfr. resoconto stenografico della seduta pomeridiana della Commissione del 4 maggio 2010.

In tutte le audizioni è stato, ancora, segnalato come siano stati raggiunti risultati migliori nelle Procure e nei Tribunali che hanno costituito degli specifici pool di magistrati impegnati nei procedimenti in materia di racket e di usura. È stata in particolare sottolineata l'esigenza di raccordare, su tali temi, l'attività dei tribunali penali e civili così da evitare che la vittima di un reato di tal natura per il quale è in corso un processo nella sede penale si veda nel contempo bloccare l'attività economica da decisioni del giudice civile.

Da parte delle associazioni antiracket è stato perfino proposto, sempre nell'ottica di incentivare le denunce, di escludere che i proventi delle attività economiche oggetto della denuncia possano essere sottoposti ad accertamenti fiscali. La questione così posta è indice di un allarmante cultura in fase di diffusione, poiché spesso per pagare il racket i commercianti praticano misure di elusione od evasione fiscale.

La Consulta nazionale antiusura, ha proposto, infine, una modifica alla legge n. 108 del 1996, affinché sia espressamente previsto l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura anche ai soggetti non esercenti attività economiche.

Come ha dichiarato monsignor Alberto D'Urso, segretario nazionale della Consulta: *L'usura infatti non è certamente limitata al solo segmento degli esercenti attività di tipo economico e imprenditoriale, ma coinvolge ampi strati sociali, incidendo sull'economia nazionale nella sua più ampia accezione. ... La concessione del mutuo ex legge n. 108 del 1996 alle famiglie usurate non costituirebbe una misura puramente socio-assistenziale ma uno strumento, oltre che di solidarietà, di effettivo contrasto al fenomeno dell'usura e agli effetti che lo stesso ha sul piano socio-economico del Paese, in quanto dominato dalle organizzazioni criminali».*

Su quest'ultima proposta deve però registrarsi una posizione contraria delle associazioni antiracket.

Le imprese mafiose: alterazione dell'iniziativa privata e della concorrenza

Dalla metà degli anni Sessanta agli anni Settanta del secolo scorso, le mafie cessano di dedicarsi esclusivamente ad attività legate all'intermediazione commerciale o a forme imprenditoriali legate a questo comparto, per dedicarsi a nuove iniziative d'impresa soprattutto nel campo dell'edilizia e dei lavori pubblici.

Le mafie entrano nell'impresa per scopi di profitto, avvantaggiandosi della debolezza del sistema economico ed istituzionale del Paese ed utilizzando la violenza della quale sono capaci come strumento di risoluzione delle questioni economiche e pratiche connesse all'esercizio dell'attività d'impresa²⁵⁴.

²⁵⁴ Questa tesi è contraddetta in dottrina da chi fa notare che i primi esempi di impresa mafiosa risalgono a tempi assai più remoti; sul punto, cfr. U. Santino e G. La Fiura, «L'impresa mafiosa: dall'Italia agli Stati Uniti», Franco Angeli, Milano 1990. Tuttavia, è

È il momento in cui le famiglie mafiose che storicamente hanno, per prime, sperimentato l'impresa emigrando verso il nord, ed in particolare verso Milano, capiscono che «*i briganti devono farsi galantuomini. Il loro stile di vita, le frequentazioni, i contatti sempre più intensi che ebbero con ambienti imprenditoriali di quella Milano rappresentano esattamente questo anelito a trasformarsi in galantuomini da briganti quali erano. Le modalità del fare impresa criminale furono quelle che offriva il mercato*»²⁵⁵.

Si tratta, peraltro, del compimento di un processo dalle origini remote, tanto che già nell'anno 1876 Franchetti e Sonnino, nel loro famoso studio sulla Sicilia²⁵⁶, parlavano della mafia come di una «impresa o industria della protezione privata».

Questa evoluzione dell'*uomo d'onore* è avvertita da quei commentatori del fenomeno che comprendono pienamente il cambiamento dell'atteggiamento del mafioso. Egli tende ad abbandonare abitudini e riti del passato (si pensi ai riti di affiliazione, come la «*punciuta*» mafiosa²⁵⁷) e desidera oggi diventare «galantuomo» attraverso la riqualificazione sociale determinata dalla partecipazione all'attività d'impresa, pur mantenendo il potere intimidatorio che gli deriva dall'appartenenza alla famiglia mafiosa²⁵⁸.

stato evidenziato che è proprio negli anni '70 che il fenomeno acquista una fisionomia più moderna ed aderente agli schemi di impresa, come *infra* descritti (E. Fantò, «*L'impresa a partecipazione mafiosa: economia legale ed economia criminale*», Ed. Dedalo, Bari, 1999. Secondo l'A. «È stato giustamente osservato che le origini dell'impresa mafiosa non risalgono agli anni '70, come ha sostenuto Pino Arlacchi, ma sono molto più antiche. Del resto Leonardo Sciascia aveva tratteggiato la figura dell'imprenditore mafioso, Colasberna, ne Il giorno della civetta che è del 1962. Tuttavia, fino agli anni '60, il segno prevalente dell'attività economica dei mafiosi era costituito dall'intermediazione commerciale e le stesse forme «imprenditoriali» in cui essi erano impegnati erano strettamente legate a questo comparto. È quindi innegabile che dalla seconda metà degli anni sessanta e poi in modo più ampio negli anni settanta c'è un'«effervescenza» economica degli associati alle organizzazioni mafiose, finalizzata alla costruzione di attività d'impresa, soprattutto nel campo edilizio e dei lavori pubblici»).

²⁵⁵ Le affermazioni riportate sono state rese alla Commissione dal Procuratore nazionale antimafia aggiunto Gianfranco Donadio, nel corso della sua audizione in data 2 dicembre 2009 sul tema dei problemi connessi alla prevenzione dell'infiltrazione mafiosa nell'economia e al riciclaggio (34ª seduta; res. sten. n. 32).

²⁵⁶ Cfr. «*Inchiesta in Sicilia*», pubblicata nel 1877; ora edita da Vallecchi, Firenze, 1974.

²⁵⁷ L'abbandono dell'obbligatorietà del rito della «*punciuta*» è ormai dato acquisito, tanto nell'esperienza giudiziaria quanto nel campo dell'approfondimento dottrinario; sul punto, si veda: AA.VV., «*Come cambia la mafia*», Franco Angeli, Milano 1999 («*Cosa Nostra, oggi, ha eliminato la cerimonia di iniziazione, Cosa Nostra ha eliminato il giuramento che veniva fatto con la classica «punciuta nel dito» e con il bruciare un'immagine sacra nell'ambito di una cerimonia altamente simbolica e carica di significati. Oggi il rito è stato cancellato e non si fa più parte «formalmente» della mafia. Anche i grandi personaggi, come lo stesso Brusca ha raccontato, non adoperano più questo rito che prima serviva per siglare l'appartenenza*»; pag. 32).

²⁵⁸ In questo senso si muove l'analisi dell'Eurispes, che ha analizzato l'evoluzione delle dinamiche mafiose: «*Da parecchi anni l'attenzione del mafioso è più orientata all'imprenditorialità del crimine, all'accumulazione della ricchezza, alla diversificazione professionale e specialistica, al mantenimento di mercati opulenti come quello degli stupe-*

La più importante, e vincente, innovazione introdotta dalle mafie nell'organizzazione delle loro imprese consiste proprio nel trasferimento del metodo mafioso nell'organizzazione aziendale interna e nella gestione dei rapporti esterni dell'impresa.

L'applicazione del metodo mafioso all'attività imprenditoriale permette all'impresa mafiosa di godere di un profitto monopolistico precluso alle imprese che operano con metodi gestionali leciti, o comunque non mafiosi. Non a caso l'impresa mafiosa è stata definita come un'impresa nel cui patrimonio aziendale rientrano, come componenti anomale dell'avviamento, la forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva²⁵⁹.

L'impresa mafiosa entra sul mercato con caratteri tali da scoraggiarne la natura concorrenziale e si caratterizza per una serie di elementi specializzanti:

– l'esistenza di un sistema protezionistico idoneo, appunto, a scoraggiare la concorrenza, utilizzando l'intimidazione mafiosa (diretta, attraverso l'uso della violenza sulle persone e/o sulle cose; indiretta, attraverso la cosiddetta *spendita del nome mafioso*, o cosiddetto *affidamento*, ossia attraverso la minaccia implicita derivante dal dichiarare di far parte di un'associazione mafiosa la cui pericolosità e diffusione ambientale è nota) come un vero e proprio fattore produttivo. Si tratta di un elemento necessario a scardinare le dinamiche del mercato, che si basano sulla competitività e sulla prevalenza dell'efficienza. In questo caso, invece, l'impresa mafiosa elimina la concorrenza sul mercato attraverso la violenza o la minaccia esercitata sui *competitor*, ovvero ottenendo – sul piano della domanda – merci e materie prime a prezzo ridotto, ovvero ancora – sul piano dell'offerta – riuscendo ad acquistare clientela o a garantirsi affari (commesse, appalti, contratti di vendita o fornitura) sempre grazie alla violenza o alla corruzione²⁶⁰;

– la compressione salariale, che si attua attraverso gli strumenti del mancato pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, della pratica del lavoro nero, della mancata retribuzione degli straordinari e degli oneri accessori e in generale della violazione delle norme di tutela del

facenti. Il prezzo pagato dalla mafia a questa sua trasformazione è la «delegittimazione sociale» della sua attività ed il tramonto della figura dell'uomo «d'onore». (Il testo è tratto da «*Alcuni spunti di riflessione*», relazione predisposta in occasione dell'audizione del prof. Gian Maria Fara, presidente dell'Eurispes, davanti alla Commissione, il 25 febbraio 2010; in archivio al Doc. n. 204/1).

²⁵⁹ G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 1995.

²⁶⁰ «*Dalle audizioni svolte dalla Commissione in Sicilia, in Calabria e in Campania, è emersa in modo drammatico la condizione di un'imprenditoria che spesso convive – silente o vittima, collusa o intimidita – con il potere pervasivo delle mafie che distorce il mercato e schiaccia la libera impresa e la libera concorrenza, fino a porre un problema di sospensione dei valori di democrazia e di libertà*»; in questi termini si esprime la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita nel corso della XV Legislatura (v. Relazione conclusiva approvata dalla Commissione nella seduta del 19 febbraio 2008 – Doc. XXIII n. 7).

lavoro; che si attua altresì, ed in ultima analisi, attraverso la violenza e l'intimidazione personale esercitate sulle rappresentanze sindacali²⁶¹;

– la disponibilità di risorse finanziarie pressoché illimitate, che derivano dai proventi di altre illecite attività (traffico di stupefacenti in primo luogo, abuso di finanziamento pubblico, crimini tradizionali quali l'estorsione e l'usura) e che vengono immesse nel circuito imprenditoriale con un effetto moltiplicatore dei guadagni²⁶². L'impresa mafiosa non ha la necessità di ricorrere al sistema bancario e creditizio, e non ha così la necessità di sostenere l'onere del costo del denaro, come tutte le altre imprese; circostanza che si rivela particolarmente utile in periodi di crisi economica, quando i costi del credito abbattano lo sviluppo imprenditoriale: in tali congiunture, l'impresa mafiosa si rivela ancora più forte e capace di influenzare viepiù la concorrenza di mercato;

– il vantaggio dell'illegalità senza rischio: la legalità, se non è affiancata da un sistema di repressione efficace del suo abuso, rappresenta un costo. Per le imprese legali il rispetto della legge (e quindi delle norme sulla tutela ambientale, sulla sicurezza del lavoro, sull'igiene; delle norme in materia di oneri amministrativi di ogni genere; delle norme fiscali; ecc.) diventa un evidente vincolo di bilancio ed un onere economico, che tuttavia viene valutato come economicamente conveniente a fronte del rischio di sanzioni. Se l'impresa mafiosa, invece, è in grado, con la corruzione ovvero con l'intimidazione, di sottrarsi al sistema dei pubblici controlli ed alle relative sanzioni, essa non ha più bisogno di sopportare «il costo inutile» della legalità;

– la necessità, per acquisire consenso sociale, di promuovere attività capaci di assicurare lavoro e reddito alla popolazione nelle zone in cui si esercita il controllo del territorio. Infatti, è stata rilevata la circostanza che, in prevalenza, le attività produttive gestite dalla criminalità organizzata siano caratterizzate da processi produttivi ad alta intensità di lavoro, rispetto al capitale (ad esempio: i settori delle costruzioni, del commercio

²⁶¹ Si pensi, esemplificativamente, alla cosiddetta *Operazione Isola*, che ha portato all'arresto da parte della D.D.A. di Milano di affiliati alla 'ndrina dei Paparo – legata ai clan Nicoscia, Barbaro, Grillo, Romeo –, nell'ambito della quale è stata accertata la matrice mafiosa (ed in particolare, 'ndranghetista) dell'attentato al sindacalista Nicola Padulano, aggredito e ferito a Segrate nel settembre del 2006 da affiliati alla famiglia Paparo perché si opponeva all'inserimento del sodalizio criminale nelle attività commerciali relative ad un supermercato, con una inquietante applicazione del metodo mafioso alle relazioni sindacali (l'ordinanza cautelare dell'*Operazione Isola* si può leggere nei documenti nn. 30/1 e 34/1, in archivio della Commissione).

²⁶² Questa, peraltro, è una caratteristica che sta connotando solo nei tempi più recenti l'imprenditoria mafiosa, atteso che agli inizi dell'esperienza imprenditoriale, le mafie utilizzavano gli schemi aziendali per operazioni di semplice *money laundering* (ossia di lavaggio, di ripulitura del denaro sporco, di riciclaggio inteso nel senso più tradizionale del termine), andando anche in perdita pur di reintrodurre i loro illeciti guadagni nei circuiti legali; più di recente è parso chiaro che le mafie abbiano inteso che il riciclaggio in attività d'impresa può (non soltanto ripulire il denaro sporco, ma) anche far realizzare un ulteriore profitto derivante dall'esercizio monopolistico-mafioso dell'attività imprenditoriale.

e pubblici esercizi, dei trasporti, dei servizi alle famiglie e alle imprese)²⁶³.

L'ingresso delle mafie nel mondo dell'impresa non solo incide sulla concorrenza, ma anche sulla produzione della ricchezza: l'interesse del mafioso imprenditore è sempre predatorio e l'effetto del suo arricchimento è moltiplicatore della ricchezza relativa (dell'impresa mafiosa) e non di quella sociale.

Il menzionato studio del CENSIS del 2009 lo conferma, quando verifica che, analizzando tre indicatori che misurano rispettivamente la presenza di criminalità organizzata, la ricchezza individuale e il tasso di disoccupazione nelle diverse aree del Paese, nelle regioni dove la criminalità organizzata è più forte, minore è il PIL *pro capite* e maggiore è il tasso di disoccupazione; al contrario, nelle regioni del centro-nord, l'aumento del PIL e il minore tasso di disoccupazione si combinano con una presenza meno incisiva della criminalità organizzata.

L'impresa mafiosa può assumere varie conformazioni. Sul punto, appare utile citare la ricostruzione operata dalla risoluzione sulla criminalità organizzata e l'economia illegale adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura il 24 luglio 2002²⁶⁴, che schematizza assai bene le diverse possibili applicazioni del concetto di "impresa mafiosa".

Sono anzitutto imprese mafiose quelle costituite (o acquisite) per iniziativa di un'organizzazione criminale, che ne ha la diretta gestione e che fruisce dei suoi proventi, destinati al fine di finanziarne le esigenze organizzative e compensare i singoli affiliati (*impresa dell'associazione*).

In una seconda accezione, l'impresa mafiosa può essere definita come l'impresa gestita (in modo diretto od indiretto) da un singolo associato mafioso, il quale utilizza i profitti d'impresa nel proprio esclusivo interesse e destina all'attività d'impresa gli illeciti proventi personali che gli derivano dall'attività criminale dell'organizzazione alla quale è affiliato (*impresa dell'associato*).

Una terza nozione di impresa mafiosa è relativa alle cosiddette «*società ad infiltrazione mafiosa*», ossia quelle nelle quali l'imprenditore, in origine estraneo all'organizzazione criminale, instaura con questa rapporti stabili di cointeressenza, accettandone i servizi offerti (che possono essere di protezione, di assistenza in situazioni conflittuali interne od esterne; di finanziamento, di eliminazione della concorrenza) e ricambiandoli con altri servizi ed attività complementari o con versamenti di denaro.

Qui, in quella che un analista del fenomeno ha efficacemente definito «l'impresa a partecipazione mafiosa»²⁶⁵, l'instaurazione di un rapporto di cointeressenza mafiosa può dipendere da una situazione oggettivamente

²⁶³ Cfr. sul punto, M. Centorrino e F. Ofria, «*L'impresa mafiosa*», in *Segno*, a commento della risoluzione adottata il 24 luglio 2002 dal C.S.M. sulla criminalità organizzata e l'economia illegale.

²⁶⁴ Il testo della risoluzione è integralmente pubblicato sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura ed è leggibile all'indirizzo http://www.csm.it/circolari/0724_6.pdf.

²⁶⁵ E. Fantò, «*L'impresa a partecipazione mafiosa*», cit..

necessitata (in quanto – in caso contrario – l'imprenditore finirebbe con l'essere escluso dal mercato) ovvero da una scelta volontaria, assunta al solo fine (illecito) di trarre vantaggio dall'accordo con l'associazione mafiosa.

Si è parlato, in quest'ultimo caso, di un «*rapporto di mutuo servizio e di mutua promozione imprenditoriale*», in cui «*il crimine organizzato funge (...) da infrastruttura supplementare dell'economia legale, una sorta di terziario occulto*»²⁶⁶.

Quanto agli assetti giuridici ed alle strutture di impresa scelti dalle mafie, la forma più diffusa – come confermano anche i più recenti dati diffusi dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nella Relazione 2011 – risulta essere quella della società di capitali, segnatamente nella forma della società a responsabilità limitata, che rappresenta la veste giuridica maggiormente adeguata al fine di rendere più difficile l'accertamento dei collegamenti tra impresa ed organizzazione mafiosa di riferimento, anche se non appare trascurato l'utilizzo della figura dell'imprenditore individuale prestanome e rappresentante di interessi mafiosi²⁶⁷.

Come accennato, l'impresa mafiosa nasce con svariati fini, tra i quali i principali appaiono essere quelli di ripulitura dei proventi di fonte illecita (con reimmisione nei canali economici leciti) e di reinvestimento con effetto moltiplicatore. Tali necessità primarie delle mafie sono corollario diretto della sovrabbondante disponibilità di ricchezza, alle cui entità e fonti deve farsi cenno.

Secondo un recente studio, predisposto dall'associazione "SOS Impresa" (ente promosso da Confesercenti), le mafie vanterebbero un giro d'affari per l'anno 2009 di oltre 135 miliardi di euro, con profitti netti di poco inferiori agli 80 miliardi di euro²⁶⁸.

E si tratta di cifre sempre in crescita, atteso che l'analisi annuale di "SOS Impresa" offre l'immagine di un trend positivo che neanche la migliore e più efficiente economia saprebbe garantire: il giro d'affari di «Mafia S.p.a.» è cresciuto dai circa 78 miliardi del 2006, ai 90 miliardi

²⁶⁶ Così per L. De Sena, «*Alcune considerazioni sul ruolo della criminalità nel sistema economico*», in «*Effetti distorsivi sull'economia legale: la corruzione*», a cura di F. Ofria, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006.

²⁶⁷ Sul punto, vedasi la citata risoluzione C.S.M. 24 luglio 2002; inoltre le considerazioni espresse nel testo sono confermate dai dati contenuti nella relazione annuale 2009 del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (Doc. n. 138/1), nella quale si riferisce che, delle 1185 imprese confiscate al 30 giugno 2009, ben 575 sono società a responsabilità limitata, mentre 241 hanno la forma dell'impresa individuale). L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha di recente aggiornato i dati al 31 dicembre 2010, confermando che circa la metà delle imprese confiscate hanno la forma giuridica della s.r.l. (643 su 1377).

²⁶⁸ Si tratta del XII rapporto di «SOS Impresa» intitolato «*Le mani della criminalità sulle imprese*» e reso pubblico il 27 gennaio del 2010; in archivio della Commissione al Doc. n. 189/1.

del 2007, ai 130 del 2008, fino ai dati analitici attuali²⁶⁹. È facile comprendere il reale livello di ricchezza delle mafie se si considera che la manovra finanziaria 2010 ha avuto un ammontare pari a circa nove miliardi di euro.

Quanto alle fonti di questa enorme ricchezza ed alle possibilità di crescita, esse sono state ravvisate oltre che nei già menzionati traffici di stupefacenti, prestiti ad usura ed estorsioni anche nell'attività imprenditoriale «pura».

Nella relazione consegnata dal Procuratore nazionale antimafia Piero Grasso alla Commissione, nel corso della sua audizione del 25 febbraio 2009²⁷⁰, si sottolinea come i meccanismi di arricchimento descritti siano in fase di crescita, inversamente proporzionale alla congiuntura economica negativa. Secondo il procuratore Grasso, *"Tutto autorizza a ritenere che anche la attuale crisi finanziaria ed economica, destinata, purtroppo, ad aggravarsi nei prossimi mesi, con conseguenze allo stato non pienamente valutabili, possa rappresentare una ghiotta occasione per l'arricchimento delle mafie e ciò per una serie di motivi. Il primo motivo è costituito dalla permanente, enorme, illimitata, liquidità finanziaria, di cui godono le organizzazioni mafiose, in particolare quelle che traggono i maggiori profitti illeciti dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti. (...) È possibile quindi acquistare beni a prezzi di svendita, e con denaro contante, con conseguente accelerazione del processo di occupazione di settori sempre più vasti dell'economia da parte mafiosa, in maniera ancora più accentuata di quanto sta già avvenendo in questi anni. È appena il caso di aggiungere che le difficoltà del sistema bancario a soddisfare le esigenze di finanziamento di singoli e imprese favorirà il ricorso ai prestiti usurari. In secondo luogo, la crisi colpirà soprattutto i ceti più deboli (...) Il terzo ed ultimo fattore è costituito dall'intervento massiccio dello Stato nell'economia. (...) Tutto ciò comporterà che la mano pubblica avrà il compito di aiutare la ripresa economica, attraverso una politica di interventi di sostegno, di finanziamenti ai settori deboli, di promozione degli investimenti e della ricerca. Se tale tendenza dovesse confermarsi, e non c'è dubbio che essa caratterizzerà i prossimi anni, non mancheranno alle imprese mafiose e paramafiose le possibilità e le occasioni di captare parte delle risorse pubbliche a proprio profitto (...) È chiaro che l'acquisizione presuppone l'inserimento della mafie nel sistema di potere economico e politico dominante."*

Il contrasto all'impresa mafiosa muove anzitutto dalla consapevolezza del legislatore circa la consistenza del fenomeno. Da questo punto di vista si può notare come la normativa antimafia non ignori il fenomeno, seppure il livello di contrasto non appaia sufficiente.

L'ipotesi è espressamente contemplata dall'art. 416-bis del codice penale (com'è noto, si tratta dell'articolo introdotto dalla legge 13 settembre

²⁶⁹ I rapporti annuali della associazione «Sos Impresa» sono consultabili on-line all'indirizzo internet http://www.sosimpresa.it/16_rapporti.html.

²⁷⁰ «L'infiltrazione mafiosa nell'economia legale», Doc. n. 22.1, pagg. 1-3.

1982, n. 646, la cosiddetta Legge Rognoni-La Torre, che definisce e punisce l'associazione di tipo mafioso).

Al terzo comma, la norma elenca come una delle finalità tipiche qualificanti l'associazione di tipo mafioso quella volta ad «*acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici*»; mentre il sesto comma configura come aggravante della associazione la circostanza che le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano «*finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti*».

In un'altra prospettiva, la normativa in materia di misure di prevenzione prevede espressamente la possibilità del sequestro e della confisca anche di beni aziendali dei quali non si possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, l'indiziato di mafia risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego²⁷¹.

È certo però che la normativa di contrasto appare in molti punti inadeguata ed insufficiente, soprattutto dal punto di vista della prevenzione, per alcune forme di infiltrazione mafiosa nell'economia più che per altre.

È evidente anche al più ingenuo ed inesperto dei commentatori che l'aggressione ai patrimoni delle mafie sia lo strumento più efficace nella strategia di contrasto alla criminalità organizzata. In un antico testo si legge: «*Per uccidere il nemico bisogna essere pieni di rabbia./Per sottrarre i beni al nemico bisogna essere mossi dai vantaggi che ne derivano*»²⁷².

È altrettanto evidente che l'aggressione ai patrimoni mafiosi deve ormai comprendere (anzi, considerare preminente) l'aggressione alle imprese mafiose e l'adattamento delle normative di prevenzione ai nuovi metodi di espansione economica del crimine organizzato²⁷³. In questo senso, occorrerà monitorare l'efficacia in concreto delle recenti e radicali modifiche apportate alla materia delle misure di prevenzione, in particolare patrimoniali, e della destinazione dei beni confiscati.

Si tratta, in dettaglio: della legge 15 luglio 2009, n. 94 (il cosiddetto "pacchetto sicurezza") che ha modificato la legge n. 575 del 1965 introducendo – tra l'altro – la competenza del Procuratore nazionale e del Procu-

²⁷¹ Legge 31 maggio 1965, n. 575, e succ. mod..

²⁷² Sun Tzu, «*L'arte della guerra*», Mondadori, Milano, 2003.

²⁷³ Nella sua relazione annuale del 2009, il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ha comunicato che, a fronte di quasi 9.000 beni immobili confiscati alla data del 30 giugno 2009, le aziende confiscate (alla stessa data) erano meno di 1.200, con un divario che fa pensare che l'aggressione alle imprese mafiose sia ancora un progetto più che una effettiva realtà (cfr. Doc. n. 138/1). Questi dati risultano confermati dalla prima Relazione annuale (2011) dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che riporta un dato comparativo analogo, anzi in aumento (9.857 immobili confiscati contro 1.377 aziende).

ratore distrettuale antimafia per la proposta di misura di prevenzione, l'autonomia delle misure di prevenzione patrimoniali da quelle personali e nuove regole in materia di amministrazione di aziende sequestrate; del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50), che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, modificando anche in parte le regole di amministrazione dei beni.

Occorre, allora, dare atto come, negli ultimi anni, diversi interventi normativi abbiano riguardato la materia in oggetto.

Si pensi, in primo luogo, proprio ai citati interventi sulla legislazione in materia di misure di prevenzione, che hanno recepito quasi completamente le indicazioni che nel corso degli anni erano pervenute alle diverse forze di Governo dalla magistratura specializzata ed anche dalla Commissione Parlamentare Antimafia, che si era occupata in maniera organica dell'argomento con dettagliate relazioni nel corso della XIV Legislatura, nonché dall'ufficio del Commissario di Governo sulla gestione e destinazione dei beni confiscati, che aveva esplicitamente sollecitato la creazione di un'apposita Agenzia.

L'ultimo di tali prodotti normativi, il cosiddetto Piano straordinario antimafia, adottato con la legge 13 agosto 2010 n. 136, interviene in molti settori di primario interesse, delegando al Governo l'attività di omogeneizzazione e riforma della materia antimafia generale e di quella preventiva ed introducendo immediatamente una serie di norme di dettaglio in tema di appalti, di certificazioni antimafia, di contrasto di polizia²⁷⁴, il Consiglio dei Ministri ha esercitato la delega approvando il decreto legislativo n. 159 del 2011.

Tra i campi in cui sembra necessario intervenire – anche secondo le emergenze delle specifiche attività di accertamento e approfondimento svolte dalla Commissione – si possono citare (in un elenco solo generico

²⁷⁴ Si deve segnalare che alla citata legge n. 136 del 2010 sono state formulate svariate osservazioni critiche – tanto dal mondo politico quanto dal mondo giuridico – sotto l'aspetto dell'eccessiva genericità della delega per quanto attiene alla cosiddetta normativa antimafia primaria. In particolare, nell'articolo 1 della legge si prevede una delega al Governo, da esercitare entro un anno, per la predisposizione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Per ciò che attiene alle misure di prevenzione, la delega appare particolarmente precisa ed approfonditamente dettagliata. Peraltro la stessa contiene una serie di condivisibili regole, che sono state già frutto delle modifiche approvate dal Parlamento nel cosiddetto *pacchetto sicurezza* e nel provvedimento di creazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata: si tratta, come detto, di regole ampiamente discusse in Parlamento, spesso approvate con ampie maggioranze e che nascono dal precedente dibattito giurisprudenziale sul punto. Per quanto invece attiene alle «leggi antimafia», la delega contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 appare troppo ampia e generica, prevedendo un vago riferimento alla necessità di effettuare una «ricognizione» della normativa penale, processuale ed amministrativa vigente, una successiva «armonizzazione» della detta normativa, un «coordinamento» con la normativa dettata dallo stesso Piano Antimafia ed un «adeguamento» della normativa italiana a quella europea. In tal modo, però, non risultano precisati i criteri di legislazione delegata, i limiti della stessa ed i principi direttivi ai quali il Governo dovrebbe attenersi.

e generale ed oltre alle proposte già formulate nel capitolo dedicato agli appalti) i seguenti:

– in prospettiva di implementazione della normativa vigente, sembrerebbe ancora particolarmente proficuo istituzionalizzare il sistema informatico di controllo dei cantieri che si sta già avviando in alcune zone d'Italia, estendendo e specificando quanto più possibile lo strumento degli accessi ispettivi, che il Legislatore ha di recente formalmente autorizzato anche quando non si tratti di Grandi Opere²⁷⁵;

– in rapporto al «ciclo degli inerti», la cui gestione è tradizionalmente appannaggio delle consorterie mafiose, occorre prevedere sistemi di controllo concreto delle fonti materiali (si pensi alle cave), nonché utilizzare sistemi informatizzati per il controllo degli addetti e dei mezzi di trasporto nei cantieri, in attuazione tecnica della condivisibile previsione degli artt. 4 e 5 della legge n. 136 del 2010 (che tali controlli hanno introdotto, aderendo alle sollecitazioni che pervenivano in particolare dalla magistratura antimafia);

– in tema di riciclaggio, appare necessario irrigidire i limiti nell'uso dei contanti²⁷⁶ ed ampliare quanto più possibile i sistemi di tracciamento dei flussi finanziari introdotti con l'art. 3 della legge n. 136 del 2010, nel contempo estendendo quanto più possibile alle forze di polizia e alla magistratura l'accessibilità diretta ed immediata a tutte le banche dati che possano fornire utili elementi di conoscenza (si pensi, ad esempio, all'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate, agli archivi dell'Ufficio del Registro, agli archivi catastali dell'Agenzia del territorio, al registro delle imprese delle Camere di commercio, alle banche dati della Motorizzazione civile, delle Dogane e dell'I.N.P.S.; sul punto, si rinvia anche al testo della relazione sull'archivio dei rapporti finanziari, approvato dalla Commissione parlamentare antimafia il 17 novembre 2010, Doc. XXIII n. 4).

²⁷⁵ Ciò è avvenuto con l'articolo 2, comma 2, della legge n. 94 del 2009.

²⁷⁶ Sebbene il recente decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, abbia adeguato la normativa italiana a quella comunitaria, abbassando la soglia antiriciclaggio dei pagamenti in contanti a cinquemila euro. In particolare, per quanto attiene all'uso (o, più correttamente, all'abuso) del contante, deve essere posta grande attenzione ai flussi delle banconote da 500 euro, che da qualche tempo sono sotto stretta osservazione da parte delle Banche centrali e degli Istituti di sorveglianza valutaria e monetaria. Infatti, per le sue caratteristiche di valore e per la grande disponibilità sul mercato, la banconota da 500 euro mostra di poter essere uno strumento prezioso per i traffici criminali ed è ormai diffusissima, rappresentando la seconda banconota di maggior valore tra le sei più diffuse nel mondo (la prima è quella da mille franchi svizzeri, che al cambio attuale è pari ad oltre 770 euro ed a circa 1100 dollari americani) ed il 35% del valore degli scambi in contanti in Europa (il dato è della Banca centrale europea, che comunque ha progressivamente aumentato il controvalore delle banconote da 500 euro circolanti sul mercato dai circa 31 miliardi del 2002 agli attuali 258 miliardi). A questi dati si aggiunge quello riportato nei mesi scorsi dalla agenzia economica Bloomberg che, citando i risultati di un rapporto riservato predisposto dalla Divisione Intelligence della Banca d'Italia, riferiva che in Italia il 91% delle transazioni sarebbe condotto con pagamenti in contanti (perciò anonimi), contro il 78% della Germania ed il 59% della Francia; inoltre, il maggior numero di banconote da 500 euro sarebbe transitato in sportelli bancari prossimi ai confini con San Marino e la Svizzera, ossia centri noti per l'attività bancaria di riciclaggio di denaro.

Non si deve poi disconoscere il grande valore, pratico ma soprattutto simbolico, dei *patti antimafia* stipulati dalle organizzazioni imprenditoriali (si pensi a quelli sottoscritti e sostenuti dalla Confindustria, sia a livello nazionale che a livello locale, ad esempio in Sicilia, dei quali hanno riferito alla Commissione i vertici di quella organizzazione²⁷⁷) dei quali deve essere tuttavia verificata l'applicazione in concreto, accertando se ai casi di violazione seguano sanzioni effettive (sospensione o espulsione dell'impresa associata) e se tali sistemi di autoregolazione siano esenti da forme di infiltrazione o influenza mafiosa²⁷⁸.

Un caso emblematico: l'indagine "Crimine"

Il 13 luglio del 2010 Carabinieri, Polizia e DIA hanno eseguito numerosi arresti di esponenti della 'ndrangheta (in tutto 304, dei quali 160 in Lombardia), in esecuzione di *quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere* emesse dall'Ufficio del GIP del Tribunale di Milano su istanza della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e di un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Contestualmente, le Forze dell'Ordine hanno eseguito due provvedimenti di sequestro di beni, emessi dalle stesse Autorità Giudiziarie, per un valore complessivo di oltre 60 milioni di euro²⁷⁹.

Le due Procure Distrettuali hanno coordinato la più imponente ed articolata operazione contro la 'ndrangheta degli ultimi anni, che ha visto l'impegno degli investigatori per oltre due anni, interessando e coinvolgendo le province di Reggio Calabria, Milano, Monza Brianza, Como, Varese, Lecco, Genova e Torino, ed ha raggiunto gli esponenti di vertice delle principali cosche della 'ndrangheta.

I numerosi procedimenti penali collegati, originati da distinte indagini condotte dai Comandi Provinciali dei Carabinieri di Milano (indagine «Infinito») e Reggio Calabria (indagine «Patriarca»), nonché dal Ros (indagine «Tenacia», «Hera», «Solara» e «Reale»), dalla Sezione Criminalità

²⁷⁷ Cfr. audizione del 16 marzo 2010 del presidente di Confindustria, dott.ssa Emma Marcegaglia, del presidente di Confindustria Sicilia, dott. Ivan Lo Bello, e del dott. Antonello Montante, delegato del presidente di Confindustria per i rapporti con le istituzioni preposte al controllo del territorio (40ª seduta, res. sten. n. 38).

²⁷⁸ Sul punto cfr. Il Sole 24 Ore – Sud, 14 aprile 2010, «Vigilare sui finti patti antimafia», intervista di N. Amadore ad Antonello Montante. Il rappresentante di Confindustria afferma, tra l'altro: «Abbiamo notato un proliferare di protocolli di legalità che potrebbero far pensare a una volontà collettiva di impegnarsi nella lotta contro la criminalità organizzata. E invece così non è. Anzi in alcuni casi la situazione è peggiore di quanto si possa immaginare. La criminalità organizzata sta mostrando una grande capacità di utilizzare a proprio vantaggio alcuni importanti strumenti di legalità. Per esempio è stato verificato che alcune imprese vicine per convenienza o appartenenti alle organizzazioni mafiose abbiano in maniera strumentale denunciato estorsioni o altre intimidazioni con l'obiettivo di fuorviare forze dell'ordine e magistratura e ottenerne in cambio una specie di condono tombale per le loro attività poco chiare».

²⁷⁹ Si vedano le quattro ordinanze di applicazione della custodia cautelare in carcere e sequestro emesse dal GIP del tribunale di Milano nel mese di luglio 2010. Doc. n. 397.5.